

## **INFORMATIVA IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL 19 MAGGIO 2016, N. 118 "REGOLAMENTO RECANTE AGGIORNAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER LE EMISSIONI DI CARBONIO ORGANICO TOTALE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A BIOGAS, AI SENSI DELL'ARTICOLO 281, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006" SUL TERRITORIO REGIONALE**

### **PREMESSE**

Il decreto 19 maggio 2016, n. 118 "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006" (G.U Serie Generale n. 151 del 30-6-2016) ha modificato le prescrizioni inerenti il parametro Carbonio Organico Totale (COT) presente alle emissioni da impianti a biogas, specificando che questo debba intendersi come *non comprensivo* del metano e determinando contestualmente una riduzione dei valori limite previsti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs 152/06.

Considerata l'elevata numerosità degli impianti alimentati a biogas presenti sul territorio regionale (circa 400) e vista la ristrettezza dei tempi di adeguamento individuati nel DM 118/2016 (31.12.2016), si ritiene utile – al fine di una più agevole lettura ed applicazione del DM stesso – individuare gli effetti delle modifiche sulla vigente normativa regionale, al fine di fornire ai Gestori e alle Autorità competenti una serie di indirizzi di carattere tecnico-amministrativo utili alla gestione dei procedimenti, ricordato che in Regione Lombardia il parametro COT riferito agli impianti alimentati a biogas è stato da sempre, come meglio specificato nel seguito, considerato come non comprensivo della frazione metanigena.

In questo senso, nel presente documento – condiviso nell'ambito della seduta del tavolo "emissioni" del 19/7/2016 - si è proceduto con:

- I. una rassegna delle principali novità introdotte dal DM 118/2016;
- II. un confronto con la normativa regionale vigente;
- III. l'individuazione di una serie di indirizzi tecnico-amministrativi per accompagnare l'attuazione del DM.

### **I. Le novità del DM 118/2016**

Il DM 118/2016 pubblicato in data 30/6/2016, entrato in vigore il 15/7/2016, modifica i valori limiti per gli impianti a biogas riportati al *punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs 152/06*; più in dettaglio il DM prevede che:

- ✓ il carbonio organico totale (COT) debba essere inteso come "escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione";

- ✓ i valori limite per gli impianti alimentati a biogas di cui alla Parte III dell'Allegato I del d.lgs 152/06 sono modificati secondo quanto riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 di seguito riportate in funzione della tipologia impiantistica (motori, turbine, caldaie);
- ✓ per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del regolamento (15 luglio 2016) i valori limite devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016;
- ✓ A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore dello stabilimento richiede all'Autorità competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Da ciò ne consegue che, per le motivazioni espresse nel Decreto stesso, ai fini della definizione del parametro COT nella sommatoria dei composti organici presenti in emissione, non va conteggiato il metano. Contestualmente vengono ridefiniti i valori limite per tale parametro, il cui adeguamento è da truardarsi entro il 31.12.2016, prevedendo – solo nel caso degli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera – un aggiornamento dell'atto ad istanza del Gestore.

## II. la normativa regionale di riferimento

In Regione Lombardia, le principali normative afferenti le tipologie impiantistiche in questione sono:

- ❖ la **dgr 3934/2012** *“Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”* che definisce le prescrizioni tecnico-gestionali degli impianti di produzione energia, ivi inclusi quelli alimentati a biogas;
- ❖ la **dgr 3298/2012** *“Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”* che regola gli aspetti amministrativi dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati a fonti rinnovabili, tra cui, appunto, gli impianti alimentati a biogas.

Più in dettaglio, relativamente agli aspetti tecnici e ai valori limite degli impianti alimentati a biogas, si rileva che, ai sensi della dgr 3934/2012 :

- sul territorio regionale, il parametro COT riferito agli impianti alimentati a biogas è stato da sempre considerato come non comprensivo della frazione metanigena (tale indirizzo è stato successivamente ribadito nell’ambito del “tavolo emissioni” del 24/11/2014);
- per gli impianti di potenzialità superiore ai 3 MWt – ossia soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs 152/06 (eventualmente rilasciata nell’ambito di altri procedimenti unici ex d.lgs 387/2003 o DPR 59/2013), si applicano i valori limite indicati nella delibera, per ognuna delle tipologia impiantistiche individuate valori limite (tabelle 1, 2 e 3)
- per gli impianti di potenzialità inferiore o uguale ai 3 MWt (attività ad “inquinamento scarsamente rilevante”) si applicano i valori previsti dalla normativa nazionale (Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs 152/06) eventualmente nell’ambito dei procedimenti autorizzativi semplificati previsti dalla normativa FER, fermo restando l’esclusione del metano.

Per quanto concerne gli aspetti amministrativi, si ricorda che in base alla sopra citata dgr 3298/2012 gli impianti alimentati da fonte rinnovabile (FER) sono costruiti, installati ed eserciti in base alla potenzialità elettrica prodotta tramite:

- la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (di competenza Comunale) (Potenza  $\leq$  250 kWe)
- l'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (di competenza Comunale) (250 kWe < Potenza < 1000 kWe)
- l'istanza di Autorizzazione Unica (di competenza Provinciale) (Potenza  $\geq$ 1000 kWe e  $\geq$  3000 kWt)

### III. indirizzi tecnico-amministrativi

Rilevato che – a livello generale – i valori limiti e le modalità di determinazione del COT (ossia senza includere il metano) della normativa regionale sono già allineati alle nuove disposizioni introdotte dal DM 118/2016, nelle tabelle seguenti si illustrano (prime 3 colonne) – ai fini di una più facile lettura - i valori limite, per ognuna delle tipologie impiantistiche ed in funzione delle potenzialità, per il parametro COT relativo ad impianti a biogas secondo quanto previsto, rispettivamente da:

- l'attuale punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs 152/06;
- la dgr 3934/2012;
- il DM 118/2016.

Nelle successive colonne è indicata – sulla base di quanto già attualmente previsto dalla normativa regionale (e conseguentemente delle autorizzazioni rilasciate sul territorio) in quali casi si rende necessario

- (colonna 5) un adeguamento degli impianti ai nuovi limiti definiti dal DM 118/2016 e – nel caso –
- (colonna 6) una richiesta da parte del Gestore di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 dello stesso Decreto.

### MOTORI (le concentrazioni devono essere riferite al 5% di O2)

Potenza impianto	Allegato I d.lgs 152/06	Dgr 3934/2012	DM 118/2016	Adeguamento ai nuovi limiti al 31/12/2016	Richiesta aggiornamento da parte del gestore entro 2 mesi
$\leq$ 3 MWt	150 (incluso metano)	150 (escluso metano) <sup>1</sup>	100 (escluso metano)	SI	NO
> 3 MWt	100 (incluso metano)	100 (escluso metano)	100 (escluso metano)	NO	NO

Tab.1 – valori limite per il parametro COT per motori alimentati da biogas

<sup>1</sup> la dgr 3934/2012 si applica agli impianti soggetti ad autorizzazione; per gli impianti rientranti nella fattispecie degli "scarsamente rilevanti" rimandava a quanto previsto dalla normativa nazionale ("Non sono previsti limiti alle emissioni in atmosfera, ad eccezione per gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezione 4 (biomasse) e 6 (biogas) dell'allegato X alla parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e smi, per i quali si applicano i valori limite appositamente previsti dell'Allegato I alla Parte quinta del d.lgs. 152/06"); ad ogni modo – poiché Regione Lombardia – ha da sempre inteso il limite riferito ai COT emessi da impianti alimentati a biogas come non comprensivo della frazione metanigena /vedasi al riquadro verbale del tavolo emissioni del 24/11/2014, per gli impianti di potenza  $\leq$  3 MWt collocati sul territorio regionale il limite è da intendersi pari a 150 mg/Nmc escluso il metano (nel caso dei motori) e 30 mg/Nmc (nel caso delle caldaie).

**TURBINE (le concentrazioni devono essere riferite al 15% di O<sub>2</sub>)**

Potenza impianto	Allegato I d.lgs 152/06	Dgr 3934/2012	DM 118/2016	Adeguamento ai nuovi limiti al 31/12/2016	Richiesta aggiornamento da parte del gestore entro 2 mesi
≤ 8 MWt	-	50 (escluso metano)	50 (escluso metano)	NO	NO
> 8 e ≤ 15 MWt	-	50 (escluso metano)	50 (escluso metano)	NO	NO
> 15 e ≤ 50 MWt	50 (incluso metano)	50 (escluso metano)	50 (escluso metano)	NO	NO
> 50 MWt	50 (incluso metano)	50 (escluso metano) <sup>2</sup>	50 (escluso metano)	NO	NO

Tab.2 – valori limite per il parametro COT per turbine alimentati da biogas

**ALTRE TIPOLOGIE (CALDAIE le concentrazioni devono essere riferite al 3% di O<sub>2</sub>)**

Potenza impianto	Allegato I d.lgs 152/06	Dgr 3934/2012	DM 118/2016	Adeguamento ai nuovi limiti al 31/12/2016	Richiesta aggiornamento da parte del gestore entro 2 mesi
≤ 3 MWt	30 (incluso metano)	30 (escluso metano) <sup>1</sup>	20 (escluso metano)	SI	NO
> 3 MWt	20 (incluso metano)	50 (escluso metano)	20 (escluso metano)	SI	SI

Tab.3 – valori limite per il parametro COT per caldaie alimentate da biogas

Ricordato che il DM 118/2016, aggiornando la parte Quinta del d.lgs 152/06, disciplina i valori limite del parametro COT per gli impianti a biogas di cui all'allegato X – ossia biogas non derivante da rifiuti -, si ritiene che le considerazioni di carattere tecnico e ambientale che hanno portato alla esclusione del metano dal parametro COT riportate nel DM, stante la sostanziale equiparabilità delle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza e degli impianti, siano estendibili anche alle casistiche non ricadenti nell'allegato X, ossia al biogas derivante da rifiuti; si ritiene in tal senso che, fermo restando i valori limiti previsti dalle normative settoriali, il COT – nel caso di impianti alimentati a biogas - debba intendersi comunque “*escluso il metano*”.

Sulla base di quanto detto, di seguito si riportano le modalità di adeguamento alle disposizioni del DM 118/2016 sulla base delle casistiche individuate. **Resta inteso che, nel caso di tipologie impiantistiche o situazioni non inquadrabili nelle casistiche sotto esposte, dovrà essere cura del Gestore mettere in atto, eventualmente contattando le Autorità competenti, tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dal DM.**

**1) Impianti nuovi**

Per impianti nuovi, ossia installati successivamente all'entrata in vigore del DM 118/2016 (15 luglio 2016), si applicano immediatamente i valori limite previsti dallo stesso DM, in funzione della potenzialità e della tipologia impiantistica (tabelle 1, 2 e 3 colonna 4)

## 2) Impianti esistenti

In funzione degli aspetti tecnici e amministrativi che caratterizzano i procedimenti inerenti gli impianti esistenti, sulla base di quanto previsto dal DM 118/2016 e dalla normativa regionale (dgr 3934/2012) si individuano due casistiche:

- a) impianti “scarsamente rilevanti” ex art. 271 del d.lgs 152/06, la cui potenzialità è inferiore alle soglie individuate nella Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta dello stesso d.lgs.
- b) impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera (eventualmente inserita nell'ambito di procedimenti unici ai sensi del d.lgs 387/2003, DPR 59/2013 ecc.)

### a) impianti “scarsamente rilevanti” ex art. 271 del d.lgs 152/06

Per gli impianti alimentati a biogas rientranti in questa fattispecie, sulla base di quanto sopra riportato e ricordato che la normativa regionale (dgr 3934/2012), per quanto concerne l'individuazione del valore limite alle emissioni, rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale (Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs 152/06, si ritiene che:

- a partire dal 1 gennaio 2017, salvo eventuali deroghe espressamente richieste dai Gestori e concesse dalle Autorità Competenti e a prescindere dall'eventuale aggiornamento dell'atto (ove previsto), i valori limite da tener a riferimento per gli impianti alimentati a biogas, in funzione della tipologia impiantistica sono quelli di cui al **punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs 152/06, come modificati dal DM 118/2016;**
- l'eventuale aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi (es. CEL, PAS, ecc) ove questi contengano esplicitamente i valori limite alle emissioni, potrà avvenire al primo momento utile, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei nuovi limiti, per iniziativa dell'Autorità Competente (generalmente il Comune).

Sulla base di quanto schematizzato nelle tabelle, dovranno adeguarsi – nel caso i nuovi limiti non vengano già rispettati – i Gestori de:

- motori (tab. 1, *riga 1*) il cui limite passa da 150 a 100 mg/Nmc
- caldaie (tab. 3, *riga 1*) il cui limite passa da 30 a 20 mg/Nmc

### b) impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269

Per gli impianti alimentati a biogas rientranti in questa fattispecie – vale a dire impianti a biogas di potenza superiore a 3 MWt e soggetti quindi alla disciplina autorizzativa dell'art. 269 (eventualmente sviluppata nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs 387/2003, DPR 59/2013 ecc) i valori limite previsti dalla normativa Regionale (eccezion fatta per le caldaie, tab. 3) sono già allineati ai valori limite nazionali di cui al **punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs 152/06, come modificati dal DM 118/2016.**

In particolare, per quanto concerne motori (tab.1) e turbine (tab.1) i valori limite previsti dalla norma regionale e nazionale coincidono e sono pari rispettivamente a (100 mg/Nmc) e (50 mg/Nmc); pertanto, si ritiene che gli impianti rientranti in tali fattispecie, non abbiano necessità di adeguarsi né, d'altra parte, risulta vi sia la necessità di aggiornare i provvedimenti autorizzativi da parte delle Autorità Competenti.

Viceversa, si rileva che per – per quanto concerne le **altre tipologie di impianti alimentate a biogas** (es. caldaie – tab. 3 *riga 2*) i limiti introdotti dal DM 118/2016 (20 mg/Nmc) sono più restrittivi di quelli previsti dalla normativa regionale (50 mg/Nmc); alla luce di ciò, per tali tipologie, sulla scorta di quanto previsto dal DM stesso:

- il Gestore richiede all'Autorità Competente (generalmente la Provincia) l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del DM 118/2016, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti;
- se l'Autorità Competente non si esprime entro sessanta giorni il Gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016, salvo eventuali deroghe espressamente richieste dal Gestore e concesse dalle Autorità Competenti;
- l'aggiornamento di provvedimenti autorizzativi (es. autorizzazione FER, AUA, AIA, ecc) potrà avvenire, al primo momento utile, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei nuovi limiti.